Venezia 26/05/2025

Agli studenti e alle famiglie

Ai docenti primaria e secondaria 1° grado

Al sito web

OGGETTO: Criteri per la valutazione degli alunni e per lo svolgimento degli scrutini finali (D.P.R. 122/2009, D. Lgs 62/2017, L. 150/2024 e O.M. 3/2025) – Scuola Primaria e Secondaria di primo grado

Si comunicano ai genitori degli alunni di Scuola Primaria, Secondaria di primo grado dell'Istituto i criteri generali di valutazione degli apprendimenti e del comportamento, come riportati nel PTOF di Istituto e i criteri per lo svolgimento degli scrutini finali (D.P.R. 122/2009, D. Lgs 62/2017, L.150/2024 e O.M. 3/2025).

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DEL COMPORTAMENTO

● SCUOLA PRIMARIA

Tenendo conto del D. Lgs. 122/2009, del D. Lgs. 62/2017, art. 2, c. 1 e c. 5, e dell'O.M. 3/2025, nella scuola primaria la valutazione dei livelli di apprendimento degli alunni nelle singole discipline, compresa l'Educazione Civica, viene espressa:

- collegialmente dai docenti con giudizi sintetici riportati nel documento di valutazione (non sufficiente, sufficiente, discreto, buono, distinto, ottimo) correlati alla descrizione

dei livelli di apprendimento raggiunti, come precisato nell'Allegato A dell'O.M. 3/2025;

Descrittori dei giudizi sintetici

- per quanto riguarda il comportamento, la valutazione viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione;

- anche l'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative alla religione si esprime con un giudizio sintetico.

Ai sensi dei D.M. 741/2017, D.M. n. 742/2017 e D.M. 14/2024 al termine della scuola primaria viene compilata una Certificazione delle competenze chiave in base a quattro livelli: A - Avanzato; B - Intermedio; C - Base; D - Iniziale.

● SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Tenendo conto del D. Lgs. 122/2009, del D. Lgs. 62/2017, art. 2, c. 1 e c. 5, della L. 150/2024, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione dei livelli di apprendimento degli alunni nelle singole discipline, compresa l'Educazione Civica, viene espressa come segue:

- la valutazione degli apprendimenti è espressa collegialmente dai docenti con votazioni in decimi;

- la valutazione del comportamento è ugualmente espressa in decimi nel rispetto di quanto previsto dal DPR n. 249/1998, Statuto delle studentesse e degli studenti (D.lgs. n. 62/2017, art. 2, c. 5) e secondo i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti;

- se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi (D.lgs. n. 62/2017, art. 6, c. 2-bis);

- in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri definiti dal collegio dei docenti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi (senza utilizzare frazioni decimali), anche inferiore a sei decimi (D.lgs. n. 62/2017, art. 6, c. 5; D.M. n. 741/2017, art. 2, c. 4);

- l'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative alla religione si esprime con nota contenente un giudizio sintetico.

Ai sensi dei D.M. 741/2017, D.M. n. 742/2017 e D.M. 14/2024 al termine della scuola secondaria di primo grado viene compilata una Certificazione delle competenze chiave in base a quattro livelli: A - Avanzato; B - Intermedio; C - Base; D - Iniziale.

- Valutazione dell'Educazione Civica nella Scuola Secondaria di primo grado

Il docente a cui sono stati affidati compiti di coordinamento dell'Educazione civica acquisisce dai docenti del team gli elementi conoscitivi, desunti da prove programmate o attraverso la valutazione della partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell'offerta formativa. Sulla base di tali elementi, in fase di scrutinio, il docente propone il voto in decimi da assegnare all'insegnamento dell'educazione civica, che viene riportato poi nel documento di valutazione di ciascun alunno.

CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI A.S. 2024/2025

Nel determinare i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini, al fine di assicurare omogeneità nelle procedure e nelle decisioni di competenza dei singoli Consigli di Classe (Scuola Secondaria) o dei Docenti contitolari di Classe (Scuola Primaria), il Collegio dei Docenti riconosce che la valutazione è strettamente collegiale; nessuna disciplina ha per sé carattere prevalente e le proposte dei singoli docenti vanno inserite in un quadro unitario, in cui si delinei un vero e proprio giudizio di merito sulla diligenza, sul profitto e su tutti gli altri fattori che interessano l'attività scolastica e lo svolgimento del percorso formativo degli alunni, come prevedono le programmazioni didattiche di classe. Le deliberazioni in sede di scrutinio sono il prodotto di un'attenta valutazione del percorso complessivo di ogni singolo alunno e della dinamica che ne ha caratterizzato il processo di apprendimento, evitando scelte fondate su procedimenti meccanici o su fattori settoriali o parziali e tenendo conto dei risultati raggiunti anche grazie agli eventuali interventi didattici integrativi curricolari di recupero o potenziamento.

Il Collegio Docenti, nel definire i criteri generali di valutazione, riconosce l'autonomia didattica dei Consigli di Classe e dei Team docenti, espressa a livello programmatico nel piano annuale o programmazione di classe. Spetta al Consiglio di Classe o ai Docenti contitolari di Classe,

infatti, esaminare ogni singolo alunno e proporre la valutazione rispetto alle attività e agli intervento predisposti, anche in riferimento alle linee guida di accoglienza degli alunni stranieri, ai percorsi individualizzati per gli alunni in situazione di disabilità e a quelli personalizzati per gli alunni con DSA, con BES e per eventuali progetti di istruzione ospedaliera e domiciliare attivati.

Per gli studenti che in sede di scrutinio presentino insufficienze in una o più discipline, tali da comportare la sospensione del giudizio, il consiglio di classe indica quali saranno gli interventi di recupero delle carenze rilevate e la tipologia di prove di accertamento dell'avvenuto recupero.

CRITERI DI SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI E CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O

ESAMI DI STATO

Tutti gli scrutini saranno presieduti dal Dirigente Scolastico o un suo delegato. I Coordinatori di classe sono invitati a condividere, con congruo anticipo rispetto allo svolgimento dello scrutinio, con tutto il Consiglio/Team di classe, i tabelloni delle valutazioni degli apprendimenti e i livelli proposti per la certificazione delle competenze.

a. Criteri per la non ammissione alla classe successiva (scuola secondaria di primo grado)

1. Giudizio complessivo sullo studente in relazione al suo percorso formativo, ai suoi interessi, alla disponibilità al dialogo educativo, all'impegno profuso per superare le difficoltà, alle sue possibilità di studio autonomo e maturo.

2. Numero e gravità delle insufficienze riportate e capacità dello studente di recuperare le lacune e di colmare i ritardi nella preparazione.

3. Frequenza di meno di 3/4 del monte ore annuale, a meno di deroghe stabilite in Collegio Docenti.

4. Essere incorsi nella sanzione disciplinare art. 4 comma 6/9 bis DPR 249/98 (cfr. normativa Miur).

5. Gravi e ripetute violazioni delle norme del Regolamento di Istituto e del Patto di Corresponsabilità.

b. Criteri di Deroga al limite massimo di assenze.

La deroga alla non validità dell'anno scolastico è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.